

Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ (agg. 22/4/2021)¹

Elenco delle sezioni

- 1) Accessi (pag. 2)
- 2) Accoglimento iscrizioni (pag. 2)
- 3) Aspetti gestionali durante l'attività scolastica (pag. 3)
- 4) Bar interno (pag. 7)
- 5) Capienza aule (pag. 8)
- 6) Dormitori (pag. 11)
- 7) Esperti esterni (pag. 11)
- 8) Laboratori e palestre (pag. 11)
- 9) Lavoratrici madri (pag. 13)
- 10) Mascherine (pag. 14)
- 11) Mensa (pag. 17)
- 12) Scuola dell'infanzia (pag. 20)
- 13) Sintomi da COVID-19 (pag. 22)
- 14) Sistemi di riduzione della carica virale nell'aria (pag. 22)
- 15) Sostegno (pag. 23)
- 16) Termoscanner (pag. 24)
- 17) Utilizzo della scuola da parte di esterni (pag. 24)
- 18) Varianti e vaccini (pag. 25)

N. totale FAQ: 95

¹ In calce ad ogni risposta è indicata la data della sua pubblicazione e, per una maggior leggibilità del testo, i quesiti aggiunti nell'ultima versione pubblicata sono riportati in colore blu

ACCESSI

1) Quanti allievi distanziati per fila possono entrare al minuto a scuola?

Risposta) Si possono utilizzare i criteri dell'evacuazione. Normalmente attraverso un "modulo" (60 cm quando la porta d'accesso è di almeno 120 cm, cioè pari 2 moduli; oppure 80 cm se la porta d'accesso è più piccola, ad esempio da 90 cm, casi forse rari) possono transitare 60 persone ad una velocità prevista di circa 1 m/sec (3,6 km/h). Quindi potrebbero entrare circa 60 studenti al minuto per modulo. Naturalmente se la porta d'ingresso è da 2 moduli (120 o 150 cm) da quella porta può entrare una sola fila di studenti, altrimenti due file sarebbero troppo vicine (meno di 1 metro). Appare, pertanto, importante individuare più accessi alla scuola da impiegare contemporaneamente, come già suggerito nel Manuale operativo (pag. 10).
(Pubblicata il 28/7/2020)

2) Se si utilizzano ambienti esterni alla scuola, come si potranno gestire i cambi d'ora dei docenti?

Risposta) La gestione del susseguirsi dei docenti nelle diverse ore di lezione nelle varie classi è demandata ad una corretta formulazione dell'orario delle lezioni, che, nel caso sia necessario utilizzare anche ambienti esterni alla sede scolastica, dovrà debitamente tener conto della loro distanza e del tempo necessario a raggiungerli, anche in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati dai docenti stessi, ed evitando che le classi possano rimanere scoperte e lasciate alla sola vigilanza dei collaboratori scolastici per un lungo lasso di tempo.
(Pubblicata il 28/7/2020)

3) Fino a che ora si può anticipare l'ingresso a scuola, soprattutto in caso di pendolarismo, per evitare lo stazionamento di parecchi studenti?

Risposta) Nel Manuale operativo (pag. 11) è stato fornito indicativamente un tempo limite di 15 minuti per la sosta breve degli allievi all'interno dell'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni. Nelle prefigurazioni del Manuale, tale limite è compatibile con un affollamento massimo delle aree di sosta calcolabile con il parametro minimo di 1,25 mq/persona.
(Pubblicata il 28/7/2020)

4) Per i servizi di pre e post-accoglienza dei bambini della scuola infanzia e primaria, organizzati dall'Amministrazione con personale esterno alla scuola, come ci si deve comportare? E' ancora fattibile?

Risposta) E' ancora fattibile, ma nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dall'attuale situazione d'emergenza (distanziamento fisico, mascherina, disinfezione delle mani, temperatura corporea non superiore a 37,5 °C, ecc.). Si suggerisce quindi di prefigurare in modo attento e scrupoloso tali servizi, redigendo, congiuntamente al personale esterno coinvolto, un documento organizzativo e gestionale, che dettagli luoghi, tempi e modi dei suddetti servizi, anche tenendo conto delle diverse casistiche di criticità ed emergenza che potrebbero nascere (un esempio su tutti, come comportarsi se, in fase di pre-accoglienza, il bambino avesse una temperatura corporea superiore a 37,5 °C).
(Pubblicata il 28/7/2020)

5) Se la capienza delle aule è sufficiente e si possono prevedere ingressi separati per massimo due o tre classi con lieve scaglionamento per permettere l'ingresso di una classe per volta, è sufficiente che gli alunni tengano un distanziamento di un metro e possano entrare praticamente alla stessa ora?

Risposta) Il distanziamento interpersonale di almeno 1 m (combinato con l'uso della mascherina) è considerato una delle più efficaci misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Se questa misura viene garantita, è possibile far entrare nella sede scolastica anche più classi alla stessa ora. Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta data al quesito Accessi - 1.
(Pubblicata il 28/7/2020)

ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI

1) Se in corso d'anno vi è una o più iscrizioni che portano oltre il numero massimo di allievi consentito in quell'aula e/o non permettono il distanziamento cosa fare?

Risposta) Le iscrizioni in corso d'anno possono non essere accettate se si verifica che, anche considerando il margine di tolleranza di cui alla risposta al quesito Capienza aule – 3), non vi sono le condizioni per garantire il necessario distanziamento tra gli allievi di almeno 1 m tra bocca e bocca oppure se, per inserire ulteriori banchi, viene meno il distanziamento di almeno 2 m dell'insegnante dal banco più vicino. Tuttavia, il problema dell'iscrizione dei minori, soprattutto per trasferimento della famiglia, esiste e va posto a livello provinciale, coordinandosi con Ufficio territoriale, Comune o Provincia, perché, negli anni di obbligo di istruzione, la scuola che, per competenza di residenza, non riesce ad accogliere l'allievo in corso d'anno deve adoperarsi per trovare alternative con scuole vicine onde garantire il diritto allo studio e anche in tal caso vigono le stesse norme.

(Pubblicata il 28/7/2020)

ASPETTI GESTIONALI DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA

1) Quando i bambini/ragazzi devono indossare la mascherina a scuola?

Risposta) In accordo con quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico:

- nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);
- nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. ragazzi seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall'autorità sanitaria che potrà prevedere l'obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.

(Pubblicata il 12/9/2020)

2) Come comportarsi con i bambini della prima classe della scuola Primaria che non hanno ancora compiuto i sei anni? Devono, non devono o possono indossare la mascherina?

Risposta) In considerazione di quanto indicato dal documento tecnico del CTS del 28/5/2020 ("non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni"), che non introduce un divieto assoluto all'uso della mascherina, e per garantire l'uniformità di comportamenti all'interno della stessa classe, onde non ingenerare un dannoso effetto imitazione, si ritiene che i bambini iscritti alla scuola Primaria debbano indossare tutti la mascherina, a prescindere dall'età anagrafica. Nel caso la famiglia rilevi una difficoltà insormontabile all'utilizzo della mascherina da parte del proprio figlio che non ha ancora compiuto i sei anni, potrà chiederne la dispensa attraverso un certificato in tal senso rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta. Seguendo lo stesso principio, per i bambini della scuola dell'infanzia che compiono i sei anni nel corso dell'anno scolastico, si ritiene che non debbano indossare la mascherina per garantire l'uniformità di comportamento all'interno della comunità di bambini.

(Pubblicata il 12/9/2020)

3) Come gestire i colloqui individuali e collettivi con i genitori?

Risposta) Stante l'attuale situazione pandemica e le regole generali stabilite dal CTS, calate nella realtà scolastica attraverso il protocollo di sicurezza anti-contagio definito da ogni Istituzione scolastica, si suggerisce di evitare la programmazione di colloqui collettivi con i genitori, almeno per il primo periodo dell'anno scolastico. Si suggerisce inoltre di realizzare per quanto possibile i colloqui individuali in modalità telematica, potenziandone all'occorrenza la frequenza, anche impiegando le ore di ricevimento diversamente destinate ai colloqui collettivi, e valutandone la collocazione oraria in finestre di disponibilità compatibili con gli impegni lavorativi dei genitori.

(Pubblicata il 12/9/2020)

4) Come gestire le elezioni degli Organi Collegiali? Si possono trovare sistemi sicuri e legittimi di elezione a distanza?

Risposta) Le elezioni degli Organi Collegiali (rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, componenti del Consiglio d'Istituto, ecc.) generalmente richiedono la presenza contemporanea a scuola di un numero elevato di persone, anche quando fosse possibile distribuirle in diverse fasce orarie. Nell'attuale contingenza

pandemica si suggerisce dunque di pensare di svolgerle "a distanza", salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite dal Ministero. Nell'effettuazione delle elezioni "a distanza" una possibilità è fornita dal sistema dei moduli Google (<https://www.google.it/intl/it/forms/about/>), che hanno il pregio di garantire l'anonimato di chi lo compila. In questo caso si suggerisce di costruire i moduli con alcuni accorgimenti tesi ad evitare, per quanto possibile, errori, quali la doppia votazione da parte della stessa persona, o votazione da parte di una persona che non ha titolo a farlo.

(Pubblicata il 12/9/2020)

5) **Come effettuare, quest'anno, l'osservazione dell'insegnante neoassunto da parte del Dirigente Scolastico e del tutor, in base a quanto previsto dal D.M. 850/2015?**

Risposta) Nel corso del presente anno scolastico e in vigore delle regole generali e specifiche fornite dal CTS (vedi allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni e precisazioni, datate 23 giugno, 7 luglio e 10 agosto 2020) e senz'altro riprese dal protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, per l'osservazione dell'insegnante neoassunto da parte del Dirigente Scolastico e per il *peer tutoring* tra colleghi è possibile sfruttare la "zona interattiva" della cattedra. Tale zona, infatti, identifica lo spazio che, dal muro di fondo dell'aula, arriva fino alla prima riga di banchi, contenendo la cattedra e la relativa seduta dell'insegnante, l'area antistante alla lavagna e il percorso per il deflusso degli allievi verso la porta d'uscita dall'aula. Tale spazio, la cui profondità può variare a seconda del layout scelto (ma che generalmente è superiore ai 2 metri), consente anche la posizione statica del Dirigente Scolastico o del tutor, garantendo il loro adeguato distanziamento sia dagli allievi che dall'insegnante.

(Pubblicata il 12/9/2020)

6) **Quest'anno sarà possibile effettuare il Pedibus?**

Risposta) Sì, se vengono adottate tutte le misure per renderlo sicuro, il Pedibus è un ulteriore modo per gestire ed evitare possibili assembramenti all'entrata o all'uscita da scuola e contenere così la diffusione del contagio, svolgendosi all'aperto e nel pieno rispetto delle indicazioni da pandemia. Per la partecipazione al Pedibus valgono le stesse norme applicate per la frequenza a scuola (assenza di febbre e sintomi, ecc...). Se si opta per l'utilizzo della corda, è raccomandato che i bambini si disinfettino le mani prima della partenza e del suo utilizzo. I bambini devono utilizzare la mascherina lungo il percorso. In caso di presenza al Pedibus di bambini e/o operatori trovati positivi al COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS di riferimento si occuperà di avviare tutte le procedure di messa in sicurezza previste dalle normative di riferimento.

(Pubblicata il 12/9/2020)

7) **In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori, da svolgersi entro il 31 ottobre di ogni anno, come si potrà rispettare quanto previsto dall'Art. 22 O.M. 215/91, che prevede che le operazioni di voto si svolgano immediatamente dopo l'assemblea stessa?**

Risposta) Facendo riferimento a quanto stabilito all'art. 22 O.M. 215/91, e in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19, le assemblee si potranno tenere, ove non sia possibile effettuarle in presenza, con modalità a distanza il/i giorno/i precedente/i alla data delle elezioni; nel corso dell'assemblea stessa verrà comunicato ai partecipanti il riaggiornamento della seduta al giorno previsto per le elezioni allo scopo di garantire l'insediamento del seggio e l'avvio delle operazioni di voto. Il riaggiornamento in presenza delle assemblee potrà essere programmato quindici minuti prima dell'avvio delle operazioni di voto, nel rispetto dei protocolli sanitari di contenimento del rischio COVID. A tal fine il coordinatore di classe (o un insegnante delegato all'uopo) nel corso dell'assemblea avrà cura di raccogliere i nominativi dei genitori che andranno a costituire il seggio stesso e che svolgeranno le operazioni di scrutinio e verbalizzazione del voto.

(Pubblicata il 7/10/2020)

8) **Come coordinare l'esigenza di svolgere lezioni in laboratorio, con l'indicazione dell'Ordinanza della Regione Veneto del 26 ottobre in cui è detto "è raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime"?**

Risposta) La questione classi prime costituisce una raccomandazione, che peraltro non va necessariamente interpretata come presenza al 100%. Gli istituti tecnici e maggiormente gli istituti professionali, soprattutto dopo la riforma D.Lgs. 61/2017, hanno nella loro *mission* la capacità di operare in situazione. Se può essere tutto sommato semplice operare su un computer per gli informatici, anche da remoto, non è altrettanto pensabile che un cuoco o un manutentore, per fare un esempio, possano efficacemente apprendere senza la presenza di un laboratorio e l'assistenza diretta del docente ITP.

Partendo dal presupposto che gli alunni più giovani hanno meno autonomia, si può ipotizzare che la loro presenza a scuola vada temperata con l'esigenza di garantire almeno una giornata in laboratorio per

ciascuna delle altre classi, ma prevedendo per gli studenti di prima un calendario di attività a distanza, sincrona ed asincrona, che garantisca l'impegno ed il monitoraggio dei docenti per tutto il tempo scuola ordinario.

Rispettando il protocollo DDI che la scuola si è data, nelle ore asincrone un docente può rimanere a disposizione (chat, ad esempio) per consulenza e supporto durante lo svolgimento, in modalità asincrona, di un compito assegnato, che prevede un momento di restituzione on line finale. In ogni caso, ciascuna scuola potrà valutare quali scelte effettuare, privilegiando talune classi terminali, se necessario, in luogo della rotazione completa appena prospettata.

(Pubblicata il 30/10/2020)

- 9) **Come fare, nell'istruzione degli adulti, ad applicare la quota di presenza al 25% prevista dall'Ordinanza della Regione Veneto del 26 ottobre? Rischiamo di perdere l'utenza con competenze informatiche carenti.**

Risposta) Nel caso i corsi constino di poche classi con un numero ridotto di studenti, è ipotizzabile adattare la percentuale di presenti alla tipologia di un'utenza che si serve di norma di mezzi propri e segue le lezioni in orari che non interferiscono con altre attività scolastiche. Ricorrendo, quindi, alla rotazione degli alunni, è possibile cercare di mantenere in presenza il più possibile le persone che hanno scarsa competenza tecnologica.

Consigliabile, in ogni caso, far emergere le istanze degli studenti che volontariamente si collocano in DaD e, nel caso non fossero sufficienti, procedere con la rotazione degli altri.

La DaD, inoltre, analogamente ai corsi diurni degli istituti professionali e tecnici, con opportune modifiche di orario, potrebbe riguardare tutte le materie teoriche, in modo da concentrare in presenza le attività laboratoriali, fatti salvi gli studenti con difficoltà nell'approccio al digitale.

(Pubblicata il 30/10/2020)

- 10) **I docenti possono svolgere, parzialmente o completamente, il proprio orario di servizio dal proprio domicilio durante l'effettuazione della DDI?**

Risposta) L'attuale assetto normativo prevede che i docenti svolgano il proprio orario di servizio da scuola, collegandosi con le classi o con gli studenti collocati a distanza attraverso i dispositivi presenti nelle aule e nei laboratori o con quelli eventualmente ricevuti in dotazione dall'Istituto o con i propri, ma servendosi della rete Internet scolastica.

Solo nei casi eccezionali e motivati da effettiva necessità dovuta soprattutto a problemi di connessione della rete scolastica, il Dirigente può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative prevedendo che il docente possa collegarsi dal proprio domicilio con le classi o gli studenti che sono a distanza, avendo cura di salvaguardare la presenza a scuola degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, di aggiornare il Piano scolastico per la DDI e di informare/formare i docenti sulle modalità e i rischi connessi con l'effettuazione della didattica digitale a distanza.

(Pubblicata il 4/11/2020)

- 11) **Gli ITS adottano le percentuali di studenti in presenza indicate nell'ordinanza regionale per le scuole del secondo ciclo?**

Risposta) Non trattandosi di scuole del secondo ciclo, ma di formazione terziaria, non trovano applicazione agli ITS le disposizioni dell'ordinanza n. 145 del 26 ottobre 2020 della Regione del Veneto. Pertanto, l'attivazione o meno della DaD/FAD e in quale percentuale verrà decisa dai Direttori delle Fondazioni tenuto conto delle circostanze concrete e delle misure di sicurezza già adottate dalle strutture.

Di seguito il link alla pagina del sito USR con i link alle pagine ufficiali degli ITS:

<https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/its-e-ifts/>

(Pubblicata il 4/11/2020)

- 12) **Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre è ancora possibile realizzare corsi di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza?**

Risposta) Il DPCM 3 novembre 2020, e ancora prima quelli del 13/10/2020 e del 24/10/2020, affermano (art.1, comma 9, lettera s) che "Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL" nell'aprile 2020. E' dunque possibile continuare a realizzare corsi sulla sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ad es. per lavoratori, preposti, dirigenti, Responsabili e Addetti SPP, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) e di altre normative specifiche (ad es. corsi di primo soccorso ai sensi del DMS 388/2003, corsi sulla prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi del DMI

10/3/1998, ecc.), sia in modalità "in presenza" (obbligatoria almeno per la parte pratica, quando prevista dalla norma di riferimento) sia in modalità "videoconferenza".

Per la realizzazione di corsi di formazione "in presenza", oltre a quanto contenuto nel citato Documento tecnico dell'INAIL, si suggerisce di considerare quanto riportato nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblicate lo scorso 8 ottobre (scheda tecnica "Formazione professionale", pag. 32 - 33), che forniscono le misure di prevenzione da attuare.

Per quanto riguarda invece la realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche della salute e sicurezza in modalità "videoconferenza", fanno fede le «Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari» emanate dalla Regione del Veneto l'11/4/2020 (versione 10), che, al paragrafo relativo all'ambito "Formazione" (pag. 6 - 7), riportano, tra l'altro, quanto segue: [...] *resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza [attualmente, dunque fino al 31 gennaio 2021], l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti [...] si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. [...]*

Ad integrazione di quanto evidenziato più sopra, il *Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole - SiRveSS* ha aggiunto la condizione che la formazione in modalità videoconferenza debba prevedere il lavoro a piccoli gruppi su "problem solving" o "simulazioni", con restituzione del lavoro svolto, sempre in videoconferenza. Si precisa che la formazione in videoconferenza non coincide e non va confusa con la formazione in modalità e-learning. Per essa valgono dunque tutte le regole tipiche della formazione in aula, compresa quella del numero massimo di partecipanti, pari a 35 unità.

(Pubblicata il 14/11/2020)

- 13) **In relazione alla nota n. 393 del 25/1/2021 della Direzione regionale INAIL "Tutela INAIL per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", pubblicata dall'USRV con nota prot. 1761 del 29/1/2021, vanno denunciati i casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico verificatisi in data antecedente al 29 gennaio e in presenza di certificato medico non redatto su modulistica INAIL?**

Risposta) Un evento di accertato contagio COVID-19 in ambito scolastico (già trattato come malattia), potrà essere denunciato a posteriori alla sede INAIL competente per residenza dell'infortunato, garantendo la non sovrapposizione delle prestazioni assicurative e previdenziali già erogate. Pertanto, la denuncia di infortunio *on-line*, presentata a posteriori, di eventi già trattati come malattia dovrà essere debitamente accompagnata da:

- una nota a chiarimento dell'istruttoria esperita, che spieghi i motivi per cui il caso non è stato considerato da subito infortunio sul lavoro nel rispetto dell'art. 53 T.U. (DPR 1124/1965);
- una descrizione dettagliata delle cause e circostanze che consenta di ricondurre l'evento/contagio all'attività lavorativa;
- qualsiasi documentazione medica che attesti la diagnosi, l'esatto periodo di astensione assoluta dal lavoro e che certifichi la positività al tampone COVID-19.

Si ricorda infine che compete all'INAIL la valutazione definitiva circa la sussistenza dei presupposti per la tutela, sulla base degli elementi che potranno essere prodotti dal datore di lavoro, dal lavoratore nonché acquisiti d'ufficio.

(Pubblicata il 17/2/2021)

- 14) **Quale procedura deve essere seguita per la riammissione in servizio di un operatore scolastico che ha avuto il COVID-19?**

Risposta) La Circolare del Ministero della Salute prot. 15127 del 12/04/2021 - *Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata* - fornisce chiarimenti in merito alla riammissione in servizio di un lavoratore che sia risultato positivo al COVID-19. Nella seguente tabella è riportata una sintesi schematica dei contenuti della circolare, in relazione alle diverse fattispecie prese in esame dalla stessa. Si precisa che, in accordo con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 308/2021, l'isolamento per i casi positivi e la quarantena per i contatti di caso positivo hanno una durata di 14 giorni, invece dei 10 giorni previsti dalla circolare MS.

Fattispecie	Decorso	Riammissione in servizio
Lavoratore positivo con sintomi gravi e ricoverato in ospedale	Periodo di ricovero in ospedale e test molecolare con riscontro negativo.	Il lavoratore presenta al MC la certificazione di avvenuta negativizzazione e il MC effettua la visita medica di cui al D.Lgs. 81/2008, art.41, c. 2, lett. e-ter, al fine di verificare l' idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.
Lavoratore positivo sintomatico (diverso da quello della fattispecie precedente)	Periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (14 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).	Il lavoratore fa pervenire alla scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratore positivo asintomatico	Periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (14 giorni + test).	Il lavoratore fa pervenire alla scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratore positivo a lungo termine	Anche oltre i 14 giorni di isolamento, continua a risultare positivo al test molecolare per SARS-CoV-2 ma non presenta sintomi da almeno una settimana.	Il lavoratore positivo oltre il ventunesimo giorno è riammesso al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Il lavoratore fa pervenire alla scuola tale referto. Nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, il periodo eventualmente intercorrente tra i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e la negativizzazione deve essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia, rilasciato dal medico curante.
Lavoratore asintomatico contatto stretto	Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 14 giorni dall' ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all' esecuzione di un tampone molecolare o antigenico.	Il lavoratore fa pervenire alla scuola l' esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato.

A completamento di quanto esposto, la circolare MS sottolinea che i lavoratori positivi e la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possano essere riammessi in servizio.

(Pubblicata il 22/4/2021)

BAR INTERNO

1) Come effettuare la gestione del bar interno alla Scuola?

Risposta) Per la gestione del bar interno si può prendere spunto da quanto riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17.

(Pubblicata il 28/7/2020)

CAPICENZA AULE

1) La scelta definitiva sulla capienza è in capo ai DD.SS. o all'Ente locale?

Risposta) E' auspicabile che vi sia una fattiva collaborazione tra la scuola e l'Ente locale al fine di definire la capienza massima delle aule didattiche, anche finalizzata ad individuare soluzioni alternative qualora alcune aule non possano contenere le intere classi loro destinate. Tuttavia, la scelta definitiva non può che essere del Dirigente Scolastico, perché le modalità di utilizzo degli spazi per la didattica messi a disposizione dall'Ente locale attengono alla sua diretta responsabilità, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 fornite dal CTS e delle preordinate prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 relativo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

(Pubblicata il 28/7/2020)

2) Possiamo pensare che gli alunni di un plesso frequentino presso un altro plesso? (es. alunni della scuola secondaria di primo grado alla scuola primaria?)

Risposta) All'interno dello stesso istituto comprensivo, se gli spazi disponibili nel plesso di scuola secondaria di I° grado, a seguito di un'attenta analisi, risultassero insufficienti a contenere tutte le classi, è possibile trasferire alcune di queste presso un plesso di scuola primaria, avendo cura, per quanto organizzativamente possibile, di evitare l'uso promiscuo degli spazi da parte degli allievi dei due ordini.

(Pubblicata il 28/7/2020)

3) Se lo spazio d'aula risultasse adeguato per 20 alunni, è possibile andare in deroga per contenere tutti i 22 che compongono il gruppo classe?

Risposta) Le indicazioni date dal Manuale operativo forniscono un criterio per calcolare la capienza massima. Ciò detto, è sempre possibile introdurre un margine di elasticità, che però non può essere certo molto elevato e potrebbe aggirarsi su qualche punto %. Quindi se in un'aula ci stanno 20 allievi, si può pensare di aggiungere al massimo un posto, che corrisponderebbe al 5% (naturalmente individuando il posizionamento in modo tale da rispettare tutti i parametri di distanziamento previsti dal CTS).

(Pubblicata il 28/7/2020)

4) Quanto sono perentorie le indicazioni date dal CTS rispetto alle capienze delle aule?

Risposta) La circolare dell'INAIL n. 22 del 20/5/2020 – Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro – afferma che *"la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del DL 16 maggio 2020, n.33"*. La circolare si presta ad un'interpretazione più ampia di quella riferita al solo rapporto lavorativo, perché, proprio nel passaggio citato, traccia la corretta linea di condotta generale in capo al Dirigente Scolastico (anche nella sua veste di datore di lavoro). La perentorietà delle indicazioni fornite dal CTS può, dunque, essere assunta alla luce della qui menzionata circolare INAIL, dovendosi senz'altro assimilare i documenti tecnici del CTS alle citate linee guida governative.

(Pubblicata il 28/7/2020)

5) Bisogna tenere conto che servono spazi liberi nel caso di alunni con febbre, da isolare temporaneamente?

Risposta) Assolutamente sì; il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) dice infatti che *"va identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale"*. Per il temporaneo isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C, si suggerisce di non utilizzare il locale infermeria, ove presente, che deve restare disponibile per ogni altra necessità di primo soccorso non afferente al COVID-19 (ad es. infortuni o malori di natura diversa). In caso di necessità, il locale individuato per l'isolamento può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente e, successivamente al suo impiego, va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 al citato Documento tecnico.

(Pubblicata il 28/7/2020)

6) **Cosa si intende per blocchi per finestre a bandiera? Semplici catenelle?**

Risposta) Si intende far riferimento ai sistemi meccanici che permettano di fissare in apertura (parziale o totale) l'anta della finestra, evitando che possa muoversi autonomamente per l'aria che circola e diventare pericolosa per gli allievi. Un esempio viene riportato nell'immagine.

(Pubblicata il 28/7/2020)



7) **I banchi non devono essere attaccati al muro?**

Risposta) Possono essere attaccati al muro i banchi della prima e dell'ultima colonna, ma solo se non fanno parte di coppie di colonne affiancate a distanza inferiore ai 60 cm (per un esempio grafico si rimanda al documento "Piano per la ripartenza 2020-21 - Precisazioni CTS e ulteriori layout", pubblicato il 14/7/2020 - <https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Piano-per-la-ripartenza-2020-21-Precisazioni-CTS-e-ulteriori-layout-definitivo-14-7-2020.pdf>).

(Pubblicata il 28/7/2020)

8) **Se applico l'abaco sulle aule non ne ho nessuna che corrisponda al numero massimo previsto, soprattutto nelle classi prime. Potrebbe essere meglio specificato il suo utilizzo?**

Risposta) Come specificato nel Manuale operativo, l'abaco fornisce un valore meramente indicativo della massima capienza di un'aula, è applicabile per aule di forma quadrata o "leggermente" rettangolare (con rapporto tra lato maggiore e lato minore < 1,1) e per tre diverse dimensioni dei banchi. In sostanza può solo fornire un'idea di massima della capienza e non sostituisce la prova diretta che deve essere fatta posizionando i banchi disponibili all'interno dell'aula reale, applicando allo scopo le indicazioni fornite all'interno del riquadro di pag. 3 e 4 del Manuale stesso.

(Pubblicata il 28/7/2020)

9) **Quali sono esattamente le norme cogenti (distinte dalle raccomandazioni) per individuare la capienza dei locali? La cosa non è chiara e appaiono diversità tra le Linee guida MI e il Manuale operativo.**

Risposta) Nella sua I^a parte, il Manuale operativo si è posto l'obiettivo di articolare operativamente le indicazioni fornite dai Documenti tecnici del CTS (allegati ai verbali n. 82 del 28/5/2020 e n. 90 del 23/6/2020), nonché dal Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell'Istruzione (26/6/2020). Le indicazioni che vanno certamente rispettate sono quelle fornite dal CTS (distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l'insegnante e i banchi più prossimi alla cattedra) e quelle che si possono desumere dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 (corridoi tra le colonne dei banchi per agevolare l'uscita in sicurezza in caso d'emergenza e distanziamento dei banchi dalle finestre che si aprono verso l'interno, soprattutto se a bandiera). La dimensione minima di 60 cm per i corridoi tra le colonne è data come raccomandazione (peraltro approvata dal Comando regionale dei Vigili del fuoco), mentre l'eventuale distanziamento dei banchi dalle finestre non viene fornito in termini numerici, perché dipendente dalle dimensioni delle ante e dalle caratteristiche dei telai (negli esempi di layout inseriti nel Manuale, in distanziamento di 75 cm del caso B è dato solo in relazione ad un'ipotetica finestra con ante da 70 cm e non ha alcun valore vincolante).

(Pubblicata il 28/7/2020)

10) **E' possibile utilizzare palestre suddividendo gli spazi per creare aule?**

Risposta) Non è da escludere in casi estremi, ma per vari motivi è caldamente sconsigliato. Vanno considerati, infatti, l'eventuale presenza di sistemi di riscaldamento aeraulici e il possibile riverbero sonoro dell'ambiente (che possono ridurre anche di molto la comprensibilità del parlato), l'illuminamento complessivo (naturale + artificiale) sulle superfici dei banchi, probabilmente insufficiente per attività di lettura e scrittura, e, non ultimo, il fatto che in questo modo si perderebbe la possibilità di effettuare le ore di attività motoria nello spazio ad esse deputato.

(Pubblicata il 28/7/2020)

11) **I parametri del Manuale operativo sono ridotti rispetto a quelli del MI. Ad esempio, la fascia di 1,5 metri per il docente lungo tutta la parete non si trova nelle linee guida del MI e toglie molto spazio.**

Risposta) Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) stabilisce una "distanza di almeno un metro dai banchi". Il Manuale suggerisce di considerare una fascia di almeno 1,5 m a partire dalla parete dietro la cattedra perché, in tal modo e tenendo in considerazione il necessario spazio tra la cattedra e la prima riga di banchi di almeno 0,6 m, si ottengono sia i 2 m di distanziamento dell'insegnante (in condizioni statiche), sia un congruo spazio di movimento dell'insegnante tra cattedra e lavagna durante le sue attività d'insegnamento.

(Pubblicata il 28/7/2020)

12) Vorrei chiedere di avere indicazioni sull'attività in palestra, come gestire l'attività di Scienze Motorie e Sportive, uso degli spogliatoi, uso delle attrezzature ...

Risposta) Sull'utilizzo delle palestre il Manuale ha dedicato un paragrafo specifico all'interno della I^a parte, che fornisce qualche suggerimento di massima, di cui valutare la fattibilità. Si rimanda pertanto a quanto riportato nel Manuale, pag. 7 e 8.

(Pubblicata il 28/7/2020)

13) E' possibile mettere il plexiglas davanti alla cattedra così da poter recuperare spazio per aggiungere banchi?

Risposta) Il CTS, nel suo documento di risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'Istruzione (allegato al verbale n. 94 del 7/7/2020), puntualizza che "nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa". L'installazione di un divisorio in plexiglas sulla cattedra non permette di ridurre tale distanza, anche tenendo conto della necessità di garantire comunque un corridoio di almeno 60 cm tra la cattedra e la prima riga di banchi per consentire l'uscita in sicurezza della classe in caso d'emergenza.

(Pubblicata il 28/7/2020)

14) Rispetto al distanziamento, ci sono indicazioni per lo svolgimento delle attività di strumento musicale nelle scuole ad indirizzo musicale?

Risposta) Se l'attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell'insegnante dall'allievo stesso. Nel caso l'insegnante debba avvicinarsi a meno di 2 m, valgono le stesse considerazioni riportate nel Manuale operativo al paragrafo relativo ai laboratori e aule attrezzate, cui si rimanda (pag. 6-7). Se invece l'attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet, in analogia a quanto indicato per le attività motorie in palestra), mentre per l'insegnante vale quanto detto più sopra.

(Pubblicata il 28/7/2020)

15) La gestione degli zaini come deve essere fatta?

Risposta) Nei diversi Documenti tecnici prodotti dal CTS (allegati ai verbali n. 82 del 28/5/2020, n. 90 del 23/6/2020 e n. 94 del 7/7/2020), relativi alla ripresa delle attività didattiche in presenza, il problema degli zaini non viene mai menzionato. Più in generale, l'Allegato 1 al Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) riporta un estratto dalla circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento", cui si potrebbe essere tentati di fare riferimento per la gestione degli zaini sotto il profilo igienico. Tuttavia, una lettura attenta di tale circolare porta a comprendere che l'attenzione è rivolta alle superfici e agli oggetti toccati frequentemente da diverse persone, non di uso personale, mentre un altro aspetto che viene sottolineato riporta alla necessità di garantire una pulizia e una disinfezione efficaci e realizzabili in tempi ragionevoli. Tutto ciò premesso, si ritiene che gli zaini, essendo oggetti personali, possano essere gestiti come di consueto. E' altresì interessante e senz'altro da seguire il suggerimento di evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

(Pubblicata il 28/7/2020)

16) La mappatura delle aule spetta alla scuola o al Comune/Provincia?

Risposta) La mappatura degli spazi è inizialmente in capo alla scuola, che poi si confronterà con l'Ente locale rispetto alle criticità rilevate, al fine di addivenire a soluzioni condivise. Per altre considerazioni si rimanda alla risposta data al quesito Capienza aula - 1.

(Pubblicata il 28/7/2020)

17) Se manca lo spazio, si può rimanere in classe con mascherina e visiera?

Risposta) L'aggiunta della visiera alla già prevista mascherina non è una soluzione che permette di ridurre le distanze interpersonali (il metro almeno tra allievi e i 2 metri almeno tra insegnante e banchi). Il suo impiego, quindi, non ha alcuna incidenza sulla determinazione della capienza massima dell'aula. Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni maggiori che, data un'eventuale distanza ravvicinata con un'altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. E' dunque adatta a proteggere chi la indossa quando ci si deve necessariamente avvicinare ad una persona momentaneamente priva di mascherina, come può accadere, ad esempio, durante un intervento di primo soccorso.

(Pubblicata il 28/7/2020)

DORMITORI

1) Come gestire i dormitori dei convitti?

Risposta) Per la gestione dei dormitori nei convitti si può prendere spunto da quanto riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17.

(Pubblicata il 28/7/2020)

ESPERTI ESTERNI

1) Vorrei sapere se in questa fase vanno evitate attività che prevedano interventi di esterni.

Risposta) Le attività didattiche che prevedono, per le loro particolari competenze, l'intervento in aula di esperti esterni non sono esplicitamente vietate. Andranno, tuttavia, ben valutate sotto il profilo organizzativo e della gestione degli spazi, per assicurare che vengano rispettati i parametri di distanziamento interpersonale previsti dal CTS. Inoltre, nel momento dell'accesso a scuola, l'esperto esterno dovrà sottoscrivere l'autodichiarazione predisposta dalla scuola per le persone esterne (un possibile modello è reperibile in allegato al documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19", pubblicato dall'USVR il 27/5/2020 - https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/). L'esperto esterno dovrà infine conformarsi alle regole previste dal Protocollo COVID-19 della scuola ed utilizzare una propria mascherina chirurgica o "di comunità".

(Pubblicata il 28/7/2020)

LABORATORI E PALESTRE

1) Nei laboratori di cucina e sala le attività non possono essere svolte con i distanziamenti proposti per altri tipi di laboratorio. E' possibile applicare le norme per i ristoranti?

Risposta) Sì, prendere spunto da quanto riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17, è una buona modalità di procedere per trovare soluzioni concrete da applicare a realtà laboratoriali così specifiche.

(Pubblicata il 28/7/2020)

2) Nel contesto delle attività connesse all'educazione musicale a scuola, come gestire le lezioni di strumento? E quelle di canto?

Risposta) Si forniscono di seguito alcune indicazioni di massima, con la considerazione preliminare che è necessario dedicare maggior attenzione ai casi in cui gli allievi utilizzano strumenti a fiato. L'avvicinamento dell'insegnante al ragazzo, per correggerne la postura (ad es. quella delle mani rispetto all'uso del pianoforte, della chitarra e di altri strumenti a percussione o a corde), non è vietato, ma va effettuato con alcune precauzioni. Già nel Manuale operativo pubblicato dall'USRV il 7/7/2020 si dice (pag. 7) che "Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani".

Nel caso in cui sia necessario che diversi allievi utilizzino (naturalmente in momenti diversi) gli stessi strumenti musicali in dotazione della scuola, questi ultimi vanno disinfettati prima (o dopo, a seconda dell'organizzazione che si decide di adottare) dell'uso da parte del singolo allievo e non vanno scambiati tra un allievo ed un altro nel corso della stessa sessione di lavoro, se non previa disinfezione.

Per quanto riguarda l'uso degli strumenti a fiato, per i quali l'impostazione dello strumento sulla bocca comporta un contatto fisico molto ravvicinato anche solo per appoggiare lo strumento alle o tra le labbra, non vi sono problemi particolare fintantoché lo strumento (già disinfettato) viene usato da un solo allievo. Si suggerisce ad ogni modo di prevedere un'asciugatura frequente dello strumento da parte dell'allievo stesso, con un panno ad uso personale. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

Gli allievi impegnati nelle attività musicali dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; la distanza interpersonale tra l'insegnante e la prima fila di allievi dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Rispetto alle lezioni di canto, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, il CTS afferma che "la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazioni (es. canto)". Ciò premesso, nell'ipotesi di lezioni di canto rivolte a gruppi classe o di attività corali realizzate senza che gli allievi indossino la mascherina, si impone la necessità di un maggior distanziamento interpersonale: i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

L'insegnante che dovesse avvicinarsi all'allievo durante il canto o l'attività musicale con strumento a fiato, invece, dovrebbe preferibilmente indossare una visiera, oltre alla consueta mascherina chirurgica (che, in questo caso, potrebbe essere anche sostituita da una FFP2 o FFP3, vedi anche risposta al quesito Mascherine - 2).

(Pubblicata il 12/9/2020)

3) **Per la definizione delle attività di educazione fisica che è possibile realizzare in palestra, valgono ancora le indicazioni fornite dal CTS lo scorso 28 maggio e riprese anche nel Manuale operativo dell'USRV pubblicato il 7 luglio?**

Risposta) Le indicazioni per la realizzazione delle attività di educazione fisica in palestra, fornite dal CTS nel *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico* (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 16) fanno esplicito riferimento a quanto riportato nell'allegato 17 - *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, Settore Palestre* - del DPCM 17/5/2020. Successivamente il CTS non si è più espresso in merito, mentre gli allegati 1 e 9 - *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, Settore Palestre* - rispettivamente del DPCM 14/7/2020 e del DPCM 7/8/2020 riprendono integralmente quanto scritto nel citato allegato 17 del DPCM 17/5/2020.

Tuttavia, nell'allegato 8 - *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19* - del DPCM 7/8/2020, si richiama l'attenzione al giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti, e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute.

Nel perseguire tali finalità è possibile cogliere eventuali spunti dalle *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere* dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio e dai Protocolli di sicurezza COVID-19 degli sport più praticati anche a livello scolastico, quali quelli della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), progettando attività in coerenza con i medesimi ma rispettosi delle misure di cautela e prevenzione vigenti, almeno fino a nuove, ulteriori indicazioni del CTS o di un DPCM.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti di attenzione:

- distanze interpersonali di almeno 1 metro negli spogliatoi;
- distanza di almeno 2 metri durante l'attività fisica;
- presenza di dispenser con prodotti igienizzanti, per disinfettarsi le mani prima e dopo l'attività;
- pulizia e disinfezione della palestra, degli spogliatoi e degli attrezzi eventualmente utilizzati.

Tutto ciò premesso e ferme restando le suddette misure minime di cautela e prevenzione, le attività di educazione fisica in palestra possono essere programmate e realizzate nella massima libertà organizzativa in capo al dipartimento di Scienze Motorie dell'istituto, che può prevedere esercizi ginnici di varia natura e tipologia (da realizzare singolarmente), giochi di gruppo (senza contatto né vicinanza inferiore ai 2 metri tra gli allievi), uso degli attrezzi (in modo non promiscuo) e della palla (con igienizzazione frequente delle mani).

(Pubblicata il 30/9/2020)

4) **Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre possono proseguire le attività di strumento e di esecuzione nei Licei Musicali?**

Risposta) Il DPCM del 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 9, lettera s) afferma che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...], in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, [...], garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*.

Su questo passaggio del DPCM, nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020 si precisa che *"per quanto attiene ai percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili [...], resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza"*.

Ciò premesso, le attività di strumento e di esecuzione nei Licei Musicali, in quanto inserite nei piani di studio e nei quadri orari delle rispettive istituzioni scolastiche, sono senz'altro classificabili quali attività laboratoriali. Resta inteso che le scuole interessate a questa specifica problematica dovranno valutare, nell'attuale situazione pandemica e alla luce delle prescrizioni fornite dal DPCM per i diversi ordini e gradi scolastici, la circostanza che le attività di strumento e di esecuzione non siano altrimenti esperibili e, nel caso ravvisino la necessità di proseguirle in presenza, dovranno applicare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio, che potrà essere ulteriormente potenziato con misure organizzative più stringenti.

Nello specifico degli strumenti a fiato, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990" precisa che *"per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione"*. Alla luce di quanto appena riportato, si ritiene che debbano escludersi attività di strumento a fiato e di esecuzione che coinvolgano più di un allievo per unità didattica.

(Pubblicata il 14/11/2020)

5) **A seguito della scadenza dell'ordinanza regionale n. 151 del 12/11/2020, è possibile riprendere le attività di educazione fisica in palestra?**

Risposta) Verificato che l'ordinanza della Regione del Veneto n. 156 del 24/11/2020 non riporta più la disposizione dell'ordinanza n. 151 del 12/11/2020 che sospendeva nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) l'insegnamento dell'educazione fisica, delle lezioni di canto e delle lezioni di strumenti a fiato, si conferma la possibilità di riprendere le attività pratiche di educazione fisica in palestra, nel rispetto delle misure di prevenzione già in atto prima della pubblicazione dell'ordinanza regionale n. 151, riportate anche nel Manuale operativo pubblicato da questo Ufficio il 7/7/2020 (distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono).

Si conferma altresì la possibilità di riprendere le lezioni di canto e di strumento a fiato, ma nelle prefigurazioni definite dalla circolare MI prot. 1994 del 9/11/2020, che, per quanto concerne queste attività, prevede la possibilità di abbassare la mascherina solo limitatamente alla lezione singola.

(Pubblicata il 26/11/2020)

LAVORATRICI MADRI

1) **Durante il periodo dell'emergenza pandemica, esiste la possibilità di un prolungamento dell'astensione dal lavoro di una lavoratrice madre per un rischio connesso all'allattamento?**

Risposta) Per quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*), nel caso in cui la lavoratrice madre sia adibita a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino (rientranti negli allegati A e B del decreto o nel DVR dell'istituto scolastico), la stessa dovrà essere adibita ad altre mansioni, oppure posta in DaD o in lavoro agile. Solo qualora la lavoratrice, sulla base dei rischi valutati dal DVR, non possa essere spostata ad altre mansioni o posta in DaD o in lavoro agile, la stessa ha diritto all'interdizione post-partum fino a sette mesi dopo il parto.

Con riferimento specifico al rischio COVID-19, con nota n. 2201 del 23/03/2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto, in prima istanza limitatamente al periodo di interdizione anticipata (non post-partum), e fermo restando l'effettivo pericolo di contagio, che il provvedimento potesse essere rilasciato sulla base della dichiarazione del Medico Competente, anche in assenza di aggiornamento del DVR, sulla base di

quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 1026/1976 e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale. Comunque, il rischio di contagio da COVID-19 è uno dei tanti rischi per i quali può essere concesso il provvedimento di interdizione anche "post-partum".

(Pubblicata il 12/3/2021)

- 2) **Dopo 7 mesi dalla nascita del figlio, la lavoratrice che rientra al lavoro deve prestare servizio necessariamente in presenza?**

Risposta) Al rientro dalla maternità (dopo sette mesi dal parto) la lavoratrice può chiedere al Dirigente Scolastico di essere adibita ad attività che le consentano di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia, che possono essere svolte con la modalità a distanza o con flessibilità oraria in caso di presenza al lavoro. La lavoratrice madre dopo i sette mesi di maternità post-partum non è comunque obbligata a rientrare ma può chiedere il congedo parentale, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

(Pubblicata il 12/3/2021)

MASCHERINE

- 1) **Se i docenti della scuola primaria hanno necessità di avvicinarsi ai bambini per guidarli nello svolgimento di un compito possono farlo utilizzando la visiera e la mascherina?**

Risposta) Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni maggiori che, data un'eventuale distanza ravvicinata con un'altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. Poiché per gli allievi della scuola primaria, ad oggi, è previsto l'uso della mascherina, la visiera non è dunque necessaria. In caso di necessità l'insegnante può avvicinarsi all'allievo, indossando la mascherina chirurgica e disinfettandosi frequentemente le mani con un prodotto a base alcolica (al 60% di alcol).

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 2) **Il personale mi chiede di acquistare mascherine del tipo FFP2 o FFP3; come mi devo comportare?**

Risposta) Durante l'attività scolastica, il personale è tenuto ad utilizzare mascherine chirurgiche monouso (rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 – Mascherine facciali uso medico marcate CE), tranne nei casi indicati dai documenti del CTS. L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, perché filtra non solo l'aria espirata ma anche quella inspirata (la mascherina chirurgica filtra il 20 % dell'aria inspirata, contro il 92 % di quella di tipo FFP2 e il 98 % di quella di tipo FFP3). L'acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o FFP3) è finalizzato alla fornitura delle stesse al personale che potrebbe averne specifica necessità per motivi di salute (ad es. su indicazione del Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria riguardante i lavoratori in stato di fragilità) o per rischi specifici legati all'attività svolta (ad es. incaricati di primo soccorso, specie quando chiamati ad intervenire su persone con sintomi compatibili con il COVID-19).

Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di propria dotazione, il Dirigente Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di idonea documentazione tecnica (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre invitare il lavoratore a confrontarsi preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del dipendente stesso. Se è il personale a chiedere autonomamente l'utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 (o FFP3), non ricorre alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi.

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 3) **Durante l'attività didattica in presenza è possibile utilizzare mascherine trasparenti per agevolare la comunicazione verbale?**

Risposta) Il CTS si è ulteriormente espresso sul tema delle mascherine da utilizzare a scuola (verbale n. 104 del 2/9/2020), affermando che "appare raccomandabile, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze disponibili riportate dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale". Quindi, salvo casi molto particolari (dei quali si trova traccia anche nelle *Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico*, pubblicate dall'USR Veneto lo scorso 27 agosto), si

devono utilizzare mascherine chirurgiche monouso marchate CE e rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019.

Il DL 2 marzo 2020, n. 9 - *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ha tuttavia aperto alla possibilità di utilizzare mascherine prive di marchio CE, purché "previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità" (art. 34, comma 3). In alcune situazioni, l'utilizzo di mascherine trasparenti appare una scelta auspicabile. Ad esempio, nelle classi in cui sia presente un allievo ipoudente (in questo caso la soluzione ottimale sarebbe che tutti gli allievi e gli insegnanti della classe le utilizzassero) e per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e (almeno) dei primi due anni della primaria (laddove la cinesica, la mimica facciale ed il linguaggio para verbale sono elementi fondamentali del rapporto comunicativo tra adulto e bambino). In attesa di un eventuale pronunciamento in merito da parte del CTS, resterebbe comunque il vincolo di utilizzare solo mascherine trasparenti che abbiano superato lo scoglio dell'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità (acquisizione di documentazione contenente gli estremi dell'autorizzazione ISS alla produzione in deroga e della norma tecnica di riferimento, che comunque resta indispensabile). Si precisa che, allo stato attuale, l'acquisto di tali mascherine sarebbe comunque a carico della scuola, non facendo parte delle forniture gratuite della Protezione Civile nazionale.

(Pubblicata il 12/9/2020)

4) **Con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre, è necessario indossare la mascherina sempre, anche in situazione statica e con il corretto distanziamento?**

Risposta) Al riguardo si richiama la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990", la quale cita il verbale n. 124 della riunione del CTS tenutasi in data 8 novembre u.s., in cui si dice che "il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell'andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021 approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020".

Pertanto, è chiarito che l'obbligo di indossare la mascherina vale in qualsiasi circostanza, tanto al chiuso quanto all'aperto (nelle pertinenze della scuola), e dunque anche in aula, in condizioni statiche e distanziamento interpersonale superiore al metro. Naturalmente lo stesso obbligo è esteso agli istituti secondari di secondo grado, nei casi di attività in presenza, come sottolineato dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020. Momenti di mitigazione di tale obbligo possono rinvenirsi in occasione delle pause dall'attività didattica (ad es. ricreazione con assunzione di alimenti e bevande, merenda pomeridiana, ecc.) e, naturalmente, durante il pasto.

A completamento di quanto detto, si precisa, inoltre, che la locuzione "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", utilizzata dal DPCM in oggetto all'art. 1, comma 1, deve intendersi come sinonimo di "mascherine", così come indicato nel successivo comma 7 dello stesso art. 1. Resta quindi escluso che possa trattarsi di "visiere", dispositivi che tutt'al più potranno essere utilizzati in aggiunta alle mascherine, al fine di proteggere gli occhi dal *droplet* di maggiori dimensioni.

L'estensione ad ogni circostanza dell'obbligo di utilizzo della mascherina a scuola, del resto ragionevole, in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemiologica è in costante crescita, è in linea con quanto previsto dal documento del Ministero della Salute *Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale* del 9 ottobre 2020, in cui, nelle tabelle di sintesi degli scenari epidemiologici (pag. 80 - 82), in riferimento agli scenari 2 ("trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo", aree gialle del DPCM) e 3 ("trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo", aree arancioni del DPCM), è prevista, seppur con una gradualità tra scenario 2 e scenario 3, l'introduzione dell'obbligo, anche su base locale, di utilizzo della mascherina anche in situazioni statiche e con il rispetto del distanziamento interpersonale.

Da tale obbligo restano esonerati, come già noto e ribadito dallo stesso DPCM, i bambini della scuola dell'Infanzia, i docenti, gli ATA e gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (opportunamente documentate), nonché gli insegnanti di sostegno e gli OSS che interagiscono con questi ultimi. Si ribadisce che, per garantire l'uniformità di comportamenti all'interno della stessa classe, onde non ingenerare un dannoso effetto imitazione, i bambini iscritti alla scuola primaria devono indossare tutti la mascherina, a prescindere dall'età anagrafica.

Pur non essendoci un riferimento normativo specifico che stabilisca la durata di una mascherina monouso (come sono normalmente le mascherine chirurgiche), questa va sostituita se umida o addirittura bagnata, sporca o danneggiata. E' comunque buona regola sostituirla dopo 4-6 ore di utilizzo continuativo.

La già citata nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, che, come detto, richiama il verbale n. 124 della riunione del CTS tenutasi in data 8 novembre u.s., chiarisce che "nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere

la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture". Per i percorsi scolastici a tempo normale, invece, il CTS ritiene che gli allievi possano utilizzare la stessa mascherina per tutta la durata della loro permanenza a scuola.

(Pubblicata il 14/11/2020)

5) **Visto l'ultimo DPCM, è possibile indossare a scuola anche mascherine di comunità?**

Risposta) Il DPCM del 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 7, afferma che *"ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"*. Tale prefigurazione, che nel DPCM ha un carattere del tutto generale e non è esplicitamente riferita all'ambito scolastico, è stata tuttavia ripresa dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1994 del 9/11/2020, con oggetto "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990", seppure senza alcuna ulteriore precisazione.

Va, tuttavia, ricordato che le scuole sono ambienti di lavoro a tutti gli effetti, ma, nel contempo, sono aperte ad un'utenza assai numerosa, raccolta prevalentemente in ambienti chiusi e che nella maggior parte dei casi non è equiparata ai lavoratori e quindi non è soggetta agli obblighi in capo a questi ultimi. E' questo, si ritiene, uno dei motivi che ha portato il CTS ad affermare, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, che *"appare raccomandabile, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale"*.

Ciò premesso, per venire al quesito posto, pur rimanendo ancora fortemente raccomandabile l'impiego a scuola delle sole mascherine chirurgiche, non sussiste un divieto assoluto all'uso di mascherine di altro tipo, tra cui quelle cosiddette "di comunità". Tuttavia, proprio in relazione all'attuale situazione emergenziale, che ha portato all'emanazione dell'ultimo DPCM, e considerato quanto detto sulla scuola come ambiente di lavoro, va tenuta in debita considerazione l'esigenza di assicurare che tutti gli operatori e tutti gli studenti siano muniti di mascherine efficaci da utilizzare durante l'attività didattica. Per garantire ciò è senz'altro auspicabile che le mascherine siano a norma (UNI EN 14683:2019 per le chirurgiche, anche lavabili; UNI EN 149:2009 per le FFP2 o FFP3; autorizzate dall'INAIL ai sensi del DL 17/3/2020, art. 15, comma 3 per le altre, ad esempio per le mascherine per la lettura del labiale o "trasparenti").

Nella logica testé sottolineata, per contro, possono essere impiegate a scuola anche mascherine di classe superiore a quelle chirurgiche, come ad esempio le FFP2 o FFP3, protettive anche per sé stessi. Anche in merito a questa prefigurazione, il CTS si è recentemente espresso positivamente, con la puntualizzazione di coinvolgere il Medico Competente e il Responsabile SPP qualora si optasse per dispositivi di protezione che, per le loro caratteristiche tecniche e prestazionali, richiedono una formazione specifica e/o un addestramento di chi è chiamato ad utilizzarle.

(Pubblicata il 14/11/2020)

6) **Cosa fare se sono consegnate a scuola mascherine difettose o importabili?**

Risposta) E' stato segnalato che in qualche caso sono state consegnate mascherine che hanno dei difetti evidenti (ad es. sono troppo fragili, si rompono subito, sono impregnate di cattivo odore, si sfilacciano, sono prive del fermo nasale, ecc.) oppure sono di dimensioni non compatibili con l'età degli allievi (sono troppo grandi o troppo piccole), tali da renderle importabili o non efficaci. Al riguardo, è innanzitutto necessario avvisare le famiglie e/o gli operatori scolastici della necessità di provvedere temporaneamente ad utilizzare proprie mascherine. Successivamente è bene fare una segnalazione alla Struttura commissariale, utilizzando il modello disponibile nel sito dell'USRV (<https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Modello-MI-richiesta-mascherine-o-segnalazione-difetti.docx>) per ottenere una pronta risposta.

(Pubblicata il 14/11/2020)

7) **Cosa può fare l'istituzione scolastica se alcuni genitori si rifiutano di far indossare le mascherine ai propri figli a scuola?**

Risposta) Fermo restando che dovranno sempre essere garantiti agli alunni, specie in obbligo di istruzione, l'ingresso a scuola e la fruizione delle ordinarie attività didattiche, si consiglia di segnalare al Prefetto competente per territorio la violazione dell'obbligo di uso della mascherina a scuola sancito dall'art.1, comma 9, lett. s), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Difatti, come previsto dal successivo art.13 del D.P.C.M., il Prefetto *"assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto"* e ne monitora l'attuazione. **(Pubblicata il 14/11/2020)**

8) **Come vanno gestiti i casi di allievi incompatibili con l'uso continuativo della mascherina?**

Risposta) L'uso continuativo della mascherina durante l'attività scolastica è previsto da tutti i DPCM che si sono succeduti dal 3 novembre 2020 in poi, compreso quello in vigore fino al 5 marzo 2021 ("E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" – art. 1, comma 1). L'incompatibilità di un allievo con l'uso continuativo della mascherina deve essere certificata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale dell'allievo, oppure da un medico specialista iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui i genitori facciano una richiesta motivata e valida di esonero del proprio figlio dall'uso continuativo della mascherina, la scuola è chiamata a rivedere il layout dell'aula dove questo studia e ad introdurre alcune ulteriori regole.

In analogia con le regole da rispettare per l'educazione fisica in palestra, ma anche con quelle relative all'uso degli strumenti musicali a fiato e al canto (per questi ultimi si rimanda all'allegato 9 del DPCM 14/1/2021), è necessario innanzitutto valutare la possibilità di garantire, in condizioni statiche, i 2 metri di distanza dell'allievo in questione dai suoi compagni e dall'insegnante. Nel caso ciò non fosse realizzabile, si può posizionare l'allievo in un banco in prima fila, in modo che i suoi compagni siano tutti alle sue spalle o in posizione laterale, per ridurre al minimo il rischio derivante dai droplet di maggiori dimensioni. Tale rischio potrebbe essere notevolmente ridotto se l'allievo riuscisse ad indossare quantomeno la visiera.

Per quanto riguarda invece l'emissione dei droplet più leggeri (aerosol), il problema rimanda all'efficacia dell'aerazione complessiva dell'aula, sulla quale il CTS si è espresso in diverse occasioni, suggerendo ricambi d'aria periodici e frequenti. Se può essere garantita un'adeguata aerazione dell'aula, il rischio connesso all'emissione di droplet leggeri da parte di chi non può indossare la mascherina è molto modesto, configurandosi di fatto la stessa situazione dell'inizio di quest'anno scolastico, quando, in condizioni statiche e con il dovuto distanziamento, era possibile abbassare la mascherina.

Se invece non si può garantire un'aerazione efficace dell'aula (questo accade soprattutto nel periodo invernale), è ipotizzabile, a maggior cautela, che sia gli altri allievi della classe che gli insegnanti indossino mascherine di tipo FFP2, fornite dalla scuola. Se tale misura dovesse risultare troppo impattante, si potrebbe rendere necessario agire sull'aerazione dell'ambiente, che va potenziata, eventualmente anche con mezzi meccanici.

Particolare attenzione va poi riservata alle situazioni dinamiche (ricreazione, uscita dall'aula al termine delle lezioni, spostamento in un'altra aula o in palestra, ecc.), quando va considerato il fatto che non è sempre possibile garantire il corretto distanziamento tra l'allievo privo di mascherina e gli altri allievi e gli insegnanti. Prima di mettere in atto misure che potrebbero essere di forte impatto organizzativo (essendo necessario cautelarsi che la classe in questione non si mescoli con altre classi), si può valutare con i genitori dell'allievo incompatibile con l'uso continuativo della mascherina se, solo per i brevi periodi degli spostamenti, riesce ad indossarla.

(Pubblicata il 17/2/2021)

9) **Vista la diffusione attuale del virus, per la scuola dell'Infanzia, dove non c'è il distanziamento, e per gli insegnanti di sostegno, quando i loro alunni non indossano la mascherina, si possono utilizzare le maschere FFP2/KN95?**

Risposta) Le mascherine FFP2 (certificate secondo la norma europea UNI EN 149:2009) e le mascherine KN95 (certificate secondo la norma cinese GB2626:2006) hanno entrambe un potere filtrante bidirezionale del 95% circa, risultando quindi più protettive per chi le indossa rispetto alle mascherine chirurgiche. E' lecito quindi pensare di impiegarle nelle situazioni citate nel quesito, soprattutto quando il personale scolastico opera in vicinanza di allievi privi di mascherina. Va tuttavia considerato che, non essendo prevista ufficialmente la consegna da parte della Struttura commissariale, la spesa per il loro acquisto graverebbe sulla scuola, se è questa che ne richiede l'utilizzo.

(Pubblicata il 17/2/2021)

MENSA

1) **Come comportarsi per il servizio di sorveglianza durante la pausa pranzo eseguito con personale esterno?**

Risposta) Deve essere garantito da parte del personale esterno il rispetto delle stesse regole previste per quello scolastico, definite nel Protocollo COVID-19 che la scuola ha predisposto. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Altre informazioni sono fornite, per analogia, nel documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19", pubblicato dall'USVR il 27/5/2020 - https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/ (punti 12, pag. 9, e 17, pag. 11).

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 2) **E' ipotizzabile all'Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale?**

Risposta) Sì, previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all'interno della sezione.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 3) **In merito alla mensa, visto che il pasto riveste un importante momento educativo, se non si hanno a disposizione gli spazi sufficienti e se risulta impossibile anche la turnazione, si può ricorrere al pasto in aula con lunch box? Come comportarsi in merito alla disinfezione?**

Risposta) Nel suo Documento tecnico (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), il CTS prevede la fornitura del pasto in "lunch box" come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del "lunch box" è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 4) **Per la mensa alla scuola dell'Infanzia è previsto il distanziamento di 1 m? Considerando che per l'infanzia non è previsto distanziamento dei bambini in aula....**

Risposta) Analogamente a quanto avviene in aula (sezione), dove è oggettivamente impossibile "garantire il distanziamento fisico" (Piano Scuola 2020/2021, pag. 11), nella mensa per la scuola dell'Infanzia non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini. Tuttavia, se gli spazi a disposizione lo consentono, è preferibile sfruttarli completamente e distanziare il più possibile le sedute ai tavolini.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 5) **Per il servizio mensa: tra due colonne di tavoli mensa quale larghezza del corridoio deve essere garantita come via di fuga tenuto conto che i bambini sono seduti uno di fianco all'altro e non di fronte come in classe?**

Risposta) Se i bambini sono seduti al tavolo mensa uno di fianco all'altro (per la scuola primaria ciò è possibile mantenendo il distanziamento di almeno 1 m), deve essere garantita la presenza di un corridoio di almeno 60 cm di larghezza da ambo i lati della colonna.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 6) **Per il doppio turno mensa il cibo consegnato alla scuola in un solo momento resterà nel vassoio a lungo, per circa un'ora e mezza. Può rappresentare un problema?**

Risposta) Non per quanto riguarda il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Potrebbe invece esserci un problema di qualità del servizio mensa se il cibo, rimanendo nel vassoio per molto tempo, venisse servito non più alla giusta temperatura.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 7) **Se i pasti vengono consegnati sigillati come prevede attualmente la norma (riferita per ora ai centri estivi) i ragazzi possono consumare i pasti direttamente in aula?**

Risposta) Nell'ipotesi che i pasti sigillati siano assimilabili al sistema "lunch box", si rimanda alla risposta data al quesito Mensa - 3.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 8) **Il coronavirus responsabile del COVID-19 si trasmette con gli alimenti?**

Risposta) Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri la trasmissione del coronavirus responsabile della COVID-19 attraverso il consumo di alimenti. Gli alimenti, come i contenitori e qualsiasi altro oggetto possono essere contaminati attraverso il droplet o il contatto con le mani sporche. La corretta applicazione da parte degli operatori del settore alimentare delle regole già previste dalla vigente normativa sull'igiene degli alimenti (autocontrollo, HACCP, buone pratiche come GMP, GHP, PRP, ecc.) garantisce la sicurezza degli alimenti dal punto di vista microbiologico, fisico e chimico. **(Pubblicata il 12/9/2020)**

- 9) **Quando, per rispettare il distanziamento, si utilizzino spazi diversi dai refettori/sala mensa precedentemente individuate, sono previsti adempimenti amministrativi (aggiornamento registrazione presso ASL)?**

Risposta) No, non è prevista la trasmissione della notifica sanitaria all'AULSS (per il tramite del SUAP comunale o meno) ai sensi del regolamento 852/2004. Ai fini della gestione delle operazioni di pulizia e disinfezione, le aule/i locali in cui viene consumato il pasto devono essere identificati nel piano delle pulizie o nella scheda delle pulizie programmate/effettuate o nei protocolli/procedure interne della scuola.
(Pubblicata il 12/9/2020)

- 10) **Devono essere fatte le notifiche di aggiornamento della registrazione relative a scuole che intendono sospendere l'utilizzo della cucina interna a favore dell'utilizzo del pasto proveniente dall'esterno?**

Risposta) Sì. In questo caso, se la sospensione è legata all'emergenza Covid-19, le notifiche possono essere effettuate tramite PEC direttamente all'AULSS competente per territorio. Naturalmente permane la possibilità di usare la cucina interna provvedendo alla porzionatura individuale.
(Pubblicata il 12/9/2020)

- 11) **Quali soluzioni organizzative possono essere individuate per assicurare il necessario distanziamento durante il consumo dei pasti?**

Risposta) La somministrazione dei pasti nelle scuole potrà avvenire sia nei locali mensa, sia in altri spazi, come le aule didattiche. Il distanziamento può avvenire attraverso la gestione degli spazi, ad esempio individuando altri locali idonei ad essere utilizzati solo come refettorio/sala mensa, oppure attraverso la gestione dei tempi sia praticando la turnazione dei ragazzi in determinati locali adibiti a sala mensa, sia utilizzando la medesima aula/sala per svolgere attività diverse da parte dello stesso gruppo di ragazzi (il pranzo avviene nella stessa aula in cui si esegue la didattica). Nel caso in cui si utilizzino locali mensa per la somministrazione/consumo del pasto, laddove la struttura del locale lo consenta, l'istituzione di percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando anche, laddove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati.
(Pubblicata il 12/9/2020)

- 12) **Quali azioni è necessario condurre nelle sale/aule adibite al consumo del pasto?**

Risposta) La stanza in cui viene consumato il pasto deve essere aerata prima e dopo l'utilizzo per la consumazione del pasto, evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria condizionata. Le superfici dei tavoli/banchi utilizzati per il consumo del pasto devono essere sgomberate da oggetti non pertinenti, pulite (con detergente neutro) e disinfettate (es. con soluzione di alcool 80°) prima e dopo il pasto così come le altre superfici/attrezzature che vengono a contatto con le mani (es. maniglie di porte e finestre). Le operazioni di pulizia e disinfezione non devono avvenire in presenza dei bambini /ragazzi. E' possibile semplificando le operazioni di pulizia/disinfezione del banco se si utilizzano tovagliette o vassoi per separare il piatto/contenitori degli alimenti dalla superficie del banco, nel caso il banco sia utilizzato dal sempre e solo dal medesimo ragazzo/bambino per le attività della giornata.
(Pubblicata il 12/9/2020)

- 13) **Al posto di monoporzioni preconfezionate è possibile la somministrazione diretta di pasti in monoporzioni nei piatti da parte degli addetti?**

Risposta) Sì. L' "impiattamento" deve essere effettuato da personale dotato di mascherina e che pratica una corretta igiene delle mani, in aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. Non devono essere disponibili a buffet a self-service alimenti esposti quali condimenti, pane, frutta, caraffe di acqua. La distribuzione può essere fatta direttamente ai singoli bambini/ragazzi da parte degli addetti alla somministrazione oppure devono essere disponibili confezioni monodose. Ogni bambino/ragazzo deve avere una propria bottiglia/borraccia/bicchieri per l'acqua.
(Pubblicata il 12/9/2020)

- 14) **E' possibile l'utilizzo di "lunch box" lavabili e riutilizzabili, anche portati da casa?**

Risposta) Sì, a condizione che il "lunch box" sia destinato al singolo bambino/ragazzo, contenuto in un involucro pulito e posto sulla propria postazione per il consumo e riposto nel sacchetto dopo l'uso. Qualora

debba essere conservato nel frigorifero della scuola, deve essere riposto in ulteriore sacchetto pulito prima dell'inserimento nel frigorifero.

(Pubblicata il 12/9/2020)

15) Per i distributori automatici di alimenti e bevande come ci si comporta?

Risposta) E' opportuno individuare spazi con un buon ricambio dell'aria da dedicare ai distributori automatici di alimenti e bevande. Evitare assembramenti scaglionando i momenti di pausa o aumentando il numero dei distributori. Deve essere garantita la pulizia/disinfezione periodica approfondita e la pulizia/disinfezione giornaliera delle tastiere e superfici soggette a contatto con le mani. In prossimità dei distributori deve essere presente la soluzione disinfettante che gli utenti del distributore utilizzeranno per disinfettare le mani prima di toccare le tastiere e le altre superfici dei distributori.

(Pubblicata il 12/9/2020)

16) E' obbligatorio utilizzare stoviglie monouso?

Risposta) No, l'utilizzo di stoviglie monouso, preferibilmente compostabili, va fatto qualora non sia possibile garantire un'adeguata igienizzazione delle stoviglie con lavaggio in lavastoviglie.

(Pubblicata il 12/9/2020)

17) Cosa si intende con "monoporzione"?

Risposta) Per somministrazione in monoporzione si intende la somministrazione del cibo direttamente nel piatto/vassoio destinato al bambino/ragazzo (ad ognuno la sua porzione) oppure il contenitore contenente la porzione per ogni singolo bambino/ragazzo già confezionata, che viene presa/data al singolo bambino/ragazzo. Il vassoio preconfezionato può contenere già tutte le pietanze previste per il pranzo, oppure può essere composto al momento della somministrazione. E' possibile l'utilizzo di piatti unici secondo le indicazioni delle Linee guida regionali. Per evitare assembramenti è preferibile che il vassoio sia completato in un'unica volta e portato al tavolo del bambino/ragazzo dall'operatore o dal ragazzo stesso seguendo percorsi/modalità che riducano gli incroci.

(Pubblicata il 12/9/2020)

18) Con la pubblicazione del DPCM del 3 novembre cambia qualcosa nella gestione della pausa pranzo?

Risposta) Il DPCM del 3 novembre 2020 non introduce restrizioni specifiche all'utilizzo dei locali mensa scolastici. L'art. 1, comma 9, lettera gg), per contro, consente le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'unica limitazione della chiusura dalle ore 18. Anche a seguito della pubblicazione del DPCM in parola, può essere dunque confermata l'organizzazione già in atto della pausa pranzo, che ogni scuola ha adottato nel rispetto delle misure di distanziamento, disinfezione e aerazione più volte ribadite. Se l'organizzazione della mensa e, più in generale, della pausa pranzo con refezione a scuola è rispettosa di tali misure e già collaudata positivamente, non si ravvisa alcun motivo, se non di natura emotiva, per cui le famiglie debbano chiedere di esonerare i propri figli dall'utilizzo del servizio mensa, per pranzare a casa e rientrare al termine della pausa pranzo.

(Pubblicata il 14/11/2020)

SCUOLA DELL'INFANZIA

1) E' possibile che i bambini dell'Infanzia portino giocattoli propri da casa?

Risposta) In linea di massima è opportuno evitare di portare all'interno delle sezioni giocattoli portati da casa. Se ciò fosse strettamente indispensabile, gli stessi all'ingresso devono essere puliti e, possibilmente, disinfettati. Ad ogni modo i giocattoli portati da casa non devono essere condivisi in gruppo. Per completezza dell'argomento trattato, si richiama al fatto che oggetti personali del bambino, come i capi di vestiario (ad esempio cappottino, capellino, ecc.) o gli accessori (ad esempio zainetto, bavaglino, tovaglietta, ecc.) possono essere custoditi all'interno della struttura (nello spazio di sezione o in mensa), ma devono rimanere ad uso esclusivo del bambino stesso ed essere facilmente identificabili, per evitarne l'uso promiscuo.

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 2) **Se un componente del nucleo familiare o un convivente di un bambino dell'Infanzia accusa sintomi sospetti di COVID-19, è possibile che il bambino acceda alla scuola?**

Risposta) In via precauzionale e nell'attesa che sia accertata l'eventuale positività al COVID-19 del familiare o convivente, è bene che il bambino non venga a scuola.

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 3) **Nella scuola dell'Infanzia i bambini non indossano la mascherina; per i docenti è sufficiente che indossino la visiera? Oppure occorre mascherina + visiera come qualcuno ritiene?**

Risposta) Nel Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 19), si afferma che "gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica". Per gli insegnanti, dunque, la mascherina è comunque obbligatoria, mentre la scelta opzionale di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione per "occhi, viso e mucose", sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Per ulteriori informazioni sulla visiera si rimanda alla risposta data al quesito Capienza aule - 17.

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 4) **Come si può fare per dare l'opportunità al genitore di comunicare le numerose informazioni utili a capire i bisogni della giornata del bambino/a? (es: ha fatto la pipì a letto, ha pianto a lungo perché non vuole venire a scuola, ha riferito che un compagno continua a deriderlo.... Il genitore lascia un piccolo scritto?)**

Risposta) Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile che le comunicazioni con il genitore vengano gestite in una "zona accoglienza/ricongiungimento" esterna all'edificio, facendo comunque rispettare il distanziamento tra tutti gli adulti. Se ciò non fosse materialmente possibile, dovrà essere individuato uno spazio interno appositamente dedicato all'accoglienza/ricongiungimento, da mantenere il più possibile pulito, disinfettato e adeguatamente aerato, dove sarà comunque necessario che tutti gli adulti indossino la mascherina e che i genitori rimangano il minor tempo possibile. La differenziazione dei punti d'ingresso e d'uscita e l'individuazione di percorsi obbligati sarà, ove applicabile, una misura da privilegiare. Si precisa che, nel caso di accesso all'edificio del genitore, a questi dovrà essere misurata la temperatura corporea, così come previsto (pag. 12) dalle *Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni* (allegato 3 all'Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020).

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 5) **Alcuni bimbi piccoli se non dormono diventano ingestibili, se i genitori non possono venire a prenderli, che fare? Perché non permettere il dormitorio con posto fisso e personale ai bambini di 3 anni?**

Risposta) Il riposo pomeridiano dei bambini dell'Infanzia non è vietato, nell'attuale contingenza pandemica, ma deve essere debitamente organizzato, secondo le seguenti indicazioni sanitarie:

- i letti o i materassini, nonché la relativa biancheria, devono essere utilizzati dal singolo bambino; la biancheria, in particolare, va lavata regolarmente, ad una temperatura superiore ai 60 °C;
- il dormitorio deve essere preferibilmente dedicato ai bambini di una sola sezione per volta; qualora dovesse necessariamente essere utilizzato contemporaneamente da bambini di due o più sezioni, deve essere di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della separazione fisica tra i bambini di sezioni diverse, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi;
- deve essere garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, prima e dopo l'utilizzo del locale.

(Pubblicata il 12/9/2020)

- 6) **Nella scuola dell'Infanzia, possono continuare ad operare le figure trasversali?**

Risposta) L'attività delle figure trasversali, che tradizionalmente richiede la composizione di gruppi, aggregando per progetto didattico bambini delle diverse sezioni, deve essere pianificata in modo da ridurre il più possibile il numero dei gruppi coinvolti. Inoltre, in occasione di tali attività, vanno registrate tutte le presenze quotidiane dei bambini coinvolti, pratica indispensabile al fine della ricerca dei contatti stretti in caso di necessità connessa all'individuazione di un caso positivo al COVID-19.

(Pubblicata il 12/9/2020)

SINTOMI DA COVID-19

- 1) **Ragazzi che soffrono di allergie (acaro, polline, ecc.), che sembrano raffreddati, occhi lucidi e che si soffiano il naso di continuo devono accedere a scuola con dei certificati medici?**

Risposta) Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) individua le persone da mettere temporaneamente in isolamento tra coloro che abbiano "sintomatologia respiratoria o febbre", vale a dire "sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2" (cfr. Documento tecnico CTS allegato al verbale n. 94 del 7/7/2020, risposta al quesito MI n. 3). In alcuni documenti (tra cui ad esempio "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" della Regione Veneto, vers. 10 del 11/4/2020) la "sintomatologia respiratoria" viene esplicitata in "tosse e difficoltà respiratoria". Ciò premesso, le forme allergiche citate nel quesito, i cui sintomi sono stati così ben descritti, non sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (anche per l'assenza della febbre) e quindi non si ritiene necessario che chi li presenta debba accedere a scuola munito di certificato medico.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 2) **Quando un allievo si assenta da scuola, per i motivi più diversi, è necessario che al rientro porti il certificato medico?**

Risposta) Prendendo a riferimento quanto riportato nella nota della Regione del Veneto del 2 settembre 2020, relativa alla trasmissione della circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 e del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*, si possono distinguere i seguenti tre casi:

- 1) allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio del certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
- 2) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio di un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico, a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
- 3) allievi assenti per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 – rientro con autodichiarazione dei genitori (secondo il modello fornito in allegato alla citata nota della Regione del Veneto).

Si ribadisce che, nel caso di situazioni cliniche specifiche del soggetto, le stesse andranno comunque valutate con il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).

(Pubblicata il 12/9/2020)

SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA CARICA VIRALE NELL'ARIA

- 1) **E' utile la presenza di impianti di ricircolo e cambio dell'aria (presenti nelle scuole di recente costruzione) anche in periodo invernale, quando diventa più difficile tenere le finestre aperte. Questa situazione può giustificare un numero maggiore di alunni in classe?**

Risposta) No, la maggiore o minore efficacia dei sistemi di ricambio dell'aria non incide sui vincoli ineliminabili del distanziamento (≥ 1 m tra allievo e allievo, ≥ 2 m tra insegnante e banchi). Sistemi di ricambio dell'aria più efficaci possono invece permettere di non tener conto del distanziamento dei banchi dalle finestre, se queste possono essere tenute chiuse. Attenzione però a distinguere impianti di "ricircolo" da impianti di "ricambio", perché il CTS sconsiglia vivamente il ricircolo dell'aria (che agevola la diffusione dei droplet), mentre il ricambio (ottenuto in via naturale con l'apertura delle finestre e delle porte) agevola proprio la dispersione dei droplet.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 2) **Se l'aula avesse una capienza massima inferiore al numero di allievi della classe cui è destinata e non ci fossero alternative possibili, si possono usare in aula particolari purificatori d'aria?**

Risposta) I (non meglio precisati) purificatori dell'aria non trovano spazio in alcun documento tecnico del CTS, come soluzione per ridurre il distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l'insegnante e i banchi più vicini allo stesso. I purificatori dell'aria, dunque, potrebbero essere impiegati, quando ne fosse acclarata la loro efficacia, come ulteriore misura di prevenzione, a maggior sicurezza per tutti gli occupanti dell'aula, ma contemporaneamente ad una disposizione di banchi e cattedra che consenta i necessari distanziamenti interpersonali e assicurando comunque il periodico ricambio dell'aria.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 3) **Utili gli impianti di ventilazione dotati di recuperatori di calore? Questo permetterebbe anche un abbattimento della trasmissione dell'influenza e sembra che, in generale, aumentare il ricambio d'aria nelle scuole aiuti.**

Risposta) E' indubbio che il regolare ricambio dell'aria contribuisce a contrastare il diffondersi delle malattie che si trasmettono attraverso l'aria medesima e che vi siano in commercio diverse soluzioni interessanti ed innovative in tal senso. Al di là dei tempi di attuazione dei necessari interventi di installazione di questi sistemi "di ultima generazione" in un'intera sede scolastica, tempi che potrebbero essere assai lunghi, allo stato attuale non vi sono riferimenti o indicazioni del CTS che consentano di affermare che la loro messa in opera permetterebbe una riduzione del distanziamento fisico tra gli allievi e tra l'insegnante e gli allievi medesimi al di sotto dei valori noti rispettivamente di almeno 1 m e almeno 2 m.

(Pubblicata il 28/7/2020)

- 4) **Per ridurre la presenza del virus negli ambienti scolastici è possibile utilizzare soluzioni tecnologiche avanzate, come i raggi ultravioletti o simili?**

Risposta) Il documento dell'Istituto Superiore di Sanità "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento" del 15/5/2020 prende in esame diversi sistemi virucidi alternativi ai tradizionali prodotti disinfettanti, che, lo ricordiamo, sono il sodio ipoclorito allo 0,1 % (la comune candeggina) e l'etanolo al 70 %. Tra i sistemi analizzati, l'ISS parla in particolare dell'ozono, del cloro attivo, della radiazione ultravioletta e del perossido d'idrogeno, che fin dai primi mesi della pandemia sono stati proposti per il trattamento di ambienti contaminati. Le modalità di utilizzo di tali sistemi, tuttavia, variano moltissimo e impattano diversamente sulla conduzione degli ambienti trattati. Ad esempio, scrive l'ISS, *"l'uso dell'ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Per ridurre il rischio, possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento"*. Inoltre, il documento ricorda che *"non esistono informazioni specifiche sull'efficacia [dell'ozono] contro il SARS-CoV-2"*. Anche il cloro attivo e il perossido d'idrogeno, senz'altro efficaci, impattano molto sull'ambiente, che non può essere frequentato per l'intera durata del trattamento e anche per un congruo tempo successivo. Inoltre, il loro utilizzo non può essere fatto dal personale scolastico (l'ISS afferma infatti, rispetto al cloro attivo, che *"relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non accettabile a seguito di inalazione da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione di grandi superfici"*, mentre, per il perossido d'idrogeno, che *"considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali"*). La radiazione ultravioletta (UV-C, cioè a frequenze più elevate dello spettro elettromagnetico, generalmente sui 250 nanometri) appare un'opzione interessante (*"L'azione virucida e battericida dei raggi UV-C è stata dimostrata in studi sul virus MHV-A59, un analogo murino di MERS-CoV e SARS-CoV-1"*, scrive l'ISS). Tuttavia, presenta anch'essa alcune controindicazioni. L'ISS in merito rileva che *"La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all'esterno. Basta infatti un contenitore di plexiglas o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C. Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UV-C in assenza di protezione dell'utente dall'esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione della lunghezza d'onda, dell'intensità e della durata di esposizione, in considerazione del fatto che la radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall'essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica e non è visibile. Infatti, come documentato in letteratura, la radiazione UV-C nell'intervallo 180 nm 280 nm è in grado di produrre gravi danni ad occhi e cute. Inoltre, la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l'uomo per tumori oculari e cutanei"*. Ne va quindi adeguatamente valutata l'applicabilità in un contesto scolastico.

(Pubblicata il 28/7/2020)

SOSTEGNO

- 1) **Come calcolare lo spazio per docente di sostegno/accudente? Si può utilizzare lo spazio docente?**

Risposta) L'insegnante di sostegno (oppure l'OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula. Se per "spazio docente" si intende quello indicato a pag. 3 del Manuale operativo, sì, l'insegnante di sostegno può utilizzare tale spazio, restando ad almeno 1 m dal docente titolare dell'insegnamento. Si coglie l'occasione della risposta per rammentare che il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma che *"non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà"*

usare, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti". La visiera rappresenta una valida protezione per "occhi, viso e mucose", per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Se ne consiglia comunque l'impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite "fragili".
(Pubblicata il 28/7/2020)

TERMOSCANNER

1) E' utile usare il termoscanner?

Risposta) Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) dice chiaramente che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, "all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea". In ingresso a scuola, la misurazione della temperatura corporea, mediante termoscanner o termometro tradizionale, non è dunque vietata, anche se, per vari motivi, sia tecnici che organizzativi, si ritiene di sconsigliarla. Diversamente, durante le attività scolastiche, se una persona dovesse accusare "sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2" (cfr. Documento tecnico CTS allegato al verbale n. 94 del 7/7/2020, risposta al quesito MI n. 3), è bene che la verifica della sua temperatura corporea venga fatta con sistemi che non necessitano il contatto fisico né l'uso promiscuo di dispositivi. In questo caso il termoscanner può rivelarsi utile (si veda anche la risposta data al quesito Sintomi da COVID-19 - 1). Nel caso in cui la scuola intenda dotarsi di termoscanner, si richiama alla necessità di definire nel Protocollo COVID-19 scolastico le modalità gestionali del loro impiego, comprensive delle regole per il trattamento dei dati personali, e di fornire adeguate istruzioni a chi li dovrà utilizzare.

(Pubblicata il 28/7/2020)

UTILIZZO DELLA SCUOLA DA PARTE DI ESTERNI

1) Pulizia ed igienizzazione delle palestre: a carico del Comune o suoi concessionari dopo l'utilizzo extrascolastico. Dopo l'utilizzo scolastico, tale attività è assicurata dalla scuola?

Risposta) Sì, la pulizia e la disinfezione sono in capo alla scuola, sia durante (nella turnazione delle classi) sia al termine dell'utilizzo della palestra da parte della scuola medesima limitatamente alle attività scolastiche.

(Pubblicata il 28/7/2020)

2) Si possono concedere i locali scolastici a Cooperative per il rientro pomeridiano?

Risposta) Ferma restando la competenza dell'Ente locale in merito, sì, si possono concedere spazi alle Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la fine delle lezioni, con la previsione che gli stessi assicurino la pulizia e la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo, salvo diversi accordi presi con la scuola (se ne parla a pag. 10 del Piano Scuola 2020/2021). Tuttavia, si ritiene importante avviare una fattiva interlocuzione con l'Ente locale che concede gli spazi e, contestualmente, con le Cooperative o i soggetti esterni, per condividere tempi, modi, limiti e aspetti gestionali della concessione d'uso (si veda anche la risposta data al quesito Accessi - 4).

(Pubblicata il 28/7/2020)

3) Come gestire il servizio pre e post scuola?

Risposta) Per l'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-scuola o altri momenti di prolungamento dell'orario di servizio, occorre privilegiare, laddove possibile, le attività strutturate in gruppi o sezioni stabili e l'unicità di rapporto tra ogni gruppo o sezione e l'adulto (o gli adulti) di riferimento, evitando le intersezioni di attività tra bambini appartenenti a gruppi o sezioni diversi. Favorire per tali servizi di accoglienza pre e post-scuola e di tempo integrato, una composizione dei gruppi che si mantenga, nei limiti della migliore organizzazione possibile, stabile nel tempo e che riunisca preferibilmente bambini/ragazzi appartenenti alla stessa sezione scolastica o nucleo familiare al fine di limitare, per quanto possibile, le intersezioni, favorire le attività di contact tracing e ridurre la diffusione virale.

Si suggerisce, inoltre, nell'organizzazione di tali servizi, di far salve le regole di prevenzione della diffusione del contagio fornite dal CTS (vedi allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni e precisazioni, datate 23 giugno, 7 luglio e 10 agosto 2020), peraltro cogenti per lo stesso Dirigente Scolastico nell'organizzazione della didattica ordinaria, e di definire in modo chiaro e condiviso gli ambienti,

gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili, nonché la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici).

Si precisa, infine, che, anche per la gestione dei servizi di pre e post-scuola, è necessario tenere "un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente", così come previsto dal documento dell'Istituto Superiore di Sanità *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia* del 21/8/2020. Per quanto attiene alla gestione di un caso sospetto o confermato di COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione valuterà la strategia più adatta anche per eventuali screening al personale e ai bambini/ragazzi in considerazione della situazione specifica e delle misure preventive adottate dal servizio in cui si è verificato il caso (es. attività di intersezione, caratteristiche strutturali della scuola, rispetto delle raccomandazioni preventive, presenza di altri casi confermati o sospetti, ecc.).

(Pubblicata il 12/9/2020)

VARIANTI E VACCINI

1) L'attuale ampia circolazione delle varianti del SARS-CoV-2 richiede un inasprimento delle misure di prevenzione e protezione oggi in uso a scuola, quali il distanziamento fisico, le mascherine o l'igiene delle mani?

Risposta) La circolazione sempre più diffusa delle varianti del SARS-CoV-2 (o VOC, *Variant Of Concern*), quali la VOC 202012/01 (variante inglese, denominata anche B.1.1.7, la più diffusa), la 501Y.V2 (variante sudafricana, denominata anche B.1.351) e la P1 (variante brasiliana) non richiede di modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani, bensì una loro più attenta e rigorosa applicazione. Non è stato infatti registrato un cambiamento nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute dalle varianti del virus, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità. Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali.

(Pubblicata il 6-4-2021)

2) Il personale scolastico che ha già ricevuto la prima dose del vaccino deve continuare a mantenere l'uso della mascherina, a curare l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?

Risposta) Tutti gli operatori scolastici che hanno già ricevuto una dose del vaccino, nonché quelli cui fosse stato somministrato anche il richiamo, devono continuare a utilizzare rigorosamente le mascherine, a curare l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre misure precauzionali, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione, previsti dai protocolli sanitari in vigore (vedi quesito n. 3).

È noto infatti che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica, ma, d'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100% e si sottolinea che la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, mentre la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 ad altre persone. Quindi, seppur sensibilmente diminuito, ad oggi non è possibile escludere il rischio che un soggetto già vaccinato possa infettarsi con il SARS-CoV-2 e trasmettere il virus ad altri.

(Pubblicata il 6-4-2021)

3) Se un insegnante vaccinato con una o due dosi viene a contatto con un caso positivo a scuola, è anch'esso coinvolto nell'adozione delle misure previste dalle linee d'indirizzo regionali?

Risposta) Se un insegnante o un qualsiasi altro operatore scolastico viene in contatto a scuola con un allievo positivo per SARS-CoV-2, deve essere considerato un "contatto scolastico" a tutti gli effetti, a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione, e devono essere adottate anche per lui tutte le disposizioni previste dai protocolli sanitari regionali, cui si rimanda per i dettagli del caso (cfr. le linee d'indirizzo della Regione del Veneto, rev. 3 del 7/2/2021 e, se il caso positivo ha contratto una variante del virus, la nota della Regione prot. 108713 del 8/3/2021 e la relativa nota USRV prot. 4485 del 9/3/2021).

(Pubblicata il 6-4-2021)

- 4) Se un insegnante, che ha avuto un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione per fragilità, è stato vaccinato, può chiedere la revisione del giudizio da parte del Medico Competente e tornare in servizio in presenza?

Risposta) Sì, un insegnante o un altro operatore scolastico che era stato dichiarato dal Medico Competente temporaneamente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure a svolgere la propria mansione durante il periodo dell'emergenza pandemica, una volta vaccinato per il COVID-19 può chiedere una nuova visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c (*visita medica su richiesta del lavoratore*) per una revisione della sua situazione, che il Medico Competente valuterà anche alla luce della nuova documentazione prodotta dall'interessato, tra cui il certificato vaccinale.

(Pubblicata il 22-4-2021)